



COMUNICATO STAMPA n. 95/26

Lussemburgo, 8 luglio 2026

Sentenze del Tribunale nelle cause T-268/21 RENV e T-538/24 | Ryanair/Commissione (Italia; regime di aiuto modificato; Covid-19)

Aiuti di Stato: il regime di aiuti consistente in sovvenzioni erogate dall'Italia alle compagnie aeree colpite dalla crisi del Covid-19 è conforme al diritto dell'Unione

Nell'ottobre 2020, l'Italia ha notificato alla Commissione europea un regime di aiuti consistente in sovvenzioni erogate a talune compagnie aeree titolari di una licenza italiana per mezzo di un fondo di compensazione di 130 milioni di euro. Tale regime di aiuti mirava a indennizzare le compagnie aeree interessate per i danni subiti tra il 1° marzo e il 15 giugno 2020 a causa delle restrizioni di viaggio e delle altre misure di confinamento adottate per limitare la diffusione della pandemia di Covid-19.

La Commissione ha approvato tale misura in quanto compatibile con il mercato interno ¹.

Adito dalla Ryanair, il Tribunale dell'Unione europea ha tuttavia annullato detta decisione il 24 maggio 2023 ², ritenendo che la Commissione non avesse sufficientemente motivato la propria approvazione alla luce del requisito di ammissibilità del regime di aiuti relativo al trattamento retributivo minimo. Tuttavia, con sentenza del 23 gennaio 2025, la Corte di giustizia ha annullato la sentenza del Tribunale e ha rinviato la causa dinanzi a quest'ultimo affinché statuisse nuovamente (causa T-268/21 RENV) ³.

Nel frattempo, il regime di aiuti è stato modificato e prorogato per il periodo compreso tra il 16 giugno e il 31 dicembre 2020 ⁴. Il 13 ottobre 2023, l'Italia ha notificato la proroga e la modifica della misura di compensazione per l'anno 2021, prevedendo al contempo un aumento della dotazione finanziaria di 100 milioni di euro. La Commissione ha approvato anche tale misura e la sua decisione di approvazione è parimenti oggetto di un ricorso presentato dalla Ryanair dinanzi al Tribunale (causa T-538/24) ⁵.

Il Tribunale respinge entrambi i ricorsi presentati dalla Ryanair.

Nella causa T-268/21RENV, il Tribunale rileva che **il requisito di ammissibilità che impone il possesso di una licenza italiana non costituisce una violazione del principio di non discriminazione**, poiché la differenza di trattamento nei confronti delle compagnie aeree che hanno sede al di fuori dell'Italia, determinata dal regime in questione, è consentita ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE. Tale requisito è infatti rivolto alle imprese più duramente colpite dalle misure che vietavano o limitavano i collegamenti da o verso l'Italia nel contesto della pandemia di Covid-19. Esso ritiene altresì che **dal requisito del trattamento retributivo minimo non derivi alcuna discriminazione**, in quanto tale requisito non comporta di per sé una differenza di trattamento in base alla cittadinanza delle compagnie aeree, ma viene applicato in funzione della base di servizio dei dipendenti ⁶.

Per quanto riguarda **i principi di libera prestazione dei servizi e di libertà di stabilimento** ⁷, **la Ryanair non ha dimostrato che il requisito del possesso di una licenza italiana** produca effetti restrittivi che eccedano quelli inerenti a un aiuto di Stato concesso ai sensi del diritto dell'Unione né che esso fosse tale da dissuaderla dall'esercitare la propria attività in Italia. Analogamente, **nessuna violazione dei suddetti principi può essere dedotta dal requisito di un trattamento retributivo minimo**.

Il Tribunale ricorda poi che, nell'ambito dell'esame di un regime di aiuti, la Commissione può valutare le sue caratteristiche generali per determinare se esso possa favorire in modo illecito i suoi beneficiari, senza essere tenuta ad analizzare individualmente ogni singolo aiuto concesso. In tale contesto, la Commissione **non era tenuta a verificare se l'aiuto concesso ai beneficiari del regime in questione potesse andare a vantaggio dei gruppi a cui essi appartenevano**, né se gli aiuti concessi a tali gruppi nell'ambito di altre misure potessero andare a vantaggio dei suddetti beneficiari.

Infine, il Tribunale respinge gli argomenti della Ryanair vertenti sulla violazione dei suoi diritti procedurali e dell'obbligo di motivazione.

Nella causa T-538/24, il Tribunale respinge il ricorso riprendendo, in sostanza, lo stesso ragionamento.

IMPORTANTE: Il ricorso di annullamento mira a far annullare atti delle istituzioni dell'Unione contrari al diritto dell'Unione. A determinate condizioni, gli Stati membri, le istituzioni europee e i privati possono investire la Corte di giustizia o il Tribunale di un ricorso di annullamento. Se il ricorso è fondato, l'atto viene annullato. L'istituzione interessata deve rimediare all'eventuale lacuna giuridica creata dall'annullamento dell'atto.

IMPORTANTE: Avverso le sentenze o ordinanze del Tribunale può essere presentata impugnazione alla Corte di giustizia, limitatamente alle questioni di diritto. In linea di principio, l'impugnazione non ha effetti sospensivi. Se essa è ricevibile e fondata, la Corte annulla la decisione del Tribunale. Nel caso in cui la causa sia matura per essere decisa, la Corte stessa può pronunciarsi definitivamente sulla controversia; in caso contrario, rinvia la causa al Tribunale, vincolato dalla decisione emanata dalla Corte in sede di impugnazione.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna il Tribunale.

Il testo integrale e, se del caso, la sintesi delle sentenze ([T-268/21](#), [T-538/24](#)) sono pubblicati sul sito CURIA il giorno della pronuncia.

Contatto stampa: Luca Costanzo ☎ (+352) 4303 8575.

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su « [Europe by Satellite](#) » ☎ (+32) 2 2964106

Restate in contatto!



¹ Decisione C(2020) 9625 final.

² Sentenza del Tribunale del 24 maggio 2023, Ryanair/Commissione, [T-268/21](#) (v. anche comunicato stampa [n. 85/23](#)).

³ Sentenza della Corte del 23 gennaio 2025, Neos/Ryanair e Commissione, [C-490/23 P](#).

⁴ Con la decisione C(2021) 6040 final, la Commissione non ha sollevato alcuna obiezione a tale proroga.

⁵ Decisione C(2024) 2339 final.

⁶ Il rispetto del principio di non discriminazione è controllato in applicazione dell'articolo 107, paragrafo 2, punto b), TFUE, che deroga al principio sancito dall'articolo 18 TFUE.

⁷ Articoli 49 e 56 TFUE e articolo 15 del [regolamento \(CE\) n. 1008/2008](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità.